



FRANCESCO CIRIANNI
 NOTAIO
 Via Ser Petraccolo n. 7
 AREZZO
 Telefono 0575.20304-20305
 Fax 0575.28073
 e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 23.132

Raccolta n. 15.439

ATTO DI SCISSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di maggio
 = 26 MAGGIO 2016 =

in Arezzo e propriamente nel mio studio.

Innanzitutto a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinuncia fattavi, col mio consenso, dalla costituita, la quale ha tutti i requisiti voluti dalla legge,

è presente la signora:

GALLORINI ROBERTA, nata in Arezzo il 2 gennaio 1967 e domiciliata, per ragione della carica, ove appresso, funzionario,

la quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**AREZZO TELEMATICA S.P.A.**", (abbreviato "**AR.TEL. S.P.A.**"), con sede in Arezzo, attualmente alla via Spallanzani n. 23, costituita in Italia con atto in data 29 novembre 1996, capitale sociale Euro 219.450,00 (duecentodiciannovemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo e codice fiscale: 00919560524, partita I.V.A. n. 01681870513, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo al n. 123886,

al presente atto autorizzata in virtù e per effetto di delibera dell'assemblea degli azionisti di detta società in data 8 marzo 2016, così come risulta dal verbale ricevuto da me Notaio, in pari data, repertorio n. 22.671/15.151, e di cui meglio in appresso.

Della identità personale, qualifica e poteri, di essa costituita - cittadina italiana ed avente sede in Italia la società - sono io Notaio certo e la costituita stessa ha richiesto il mio ministero per la stipula del presente atto, ai cui fini

premette:

a) che la società "**AREZZO TELEMATICA S.P.A.**", con sede in Arezzo, è una società interamente partecipata dalla **PROVINCIA DI AREZZO**, con precisazione che la stessa società "**AREZZO TELEMATICA S.P.A.**" è titolare di n. 35.700 (trentacinquemilasettecento) azioni proprie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ognuna;

b) che il presente atto di scissione si inquadra nel contesto più generale dell'attuazione, nell'ordinamento della Regione Toscana, di quanto stabilito nella Legge n. 56 del 7 aprile 2014, relativa al riordino delle funzioni dell'Ente Provincia;

c) che, a tal proposito, le principali norme da tenere a riferimento sono le seguenti: articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge Regionale Toscana n. 22 del 2015 ("Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56") e sue successive modifiche ed integrazioni; articolo 10, comma 14 della Legge Regionale Toscana n. 22 del 2015; articolo 10 bis, della Legge Regionale Toscana n. 22 del 2015, introdotto dall'articolo 4 della Legge Regionale Toscana n. 9 del 2016; con precisazione che, quest'ultima norma prevede, qualora ne sussistano i requisiti ed a far data dal 1° luglio 2016, il trasferimento alla Regione Toscana delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società ed enti partecipati dal-

Depositato alla Camera di Commercio
 di AREZZO il 21/05/2016
 al N. 123886 R.E.A. con
 Prot. N. 42128 del 30/05/16

Depositato alla Camera di Commercio
 di AREZZO il 31/05/2016
 al N. 123886 R.E.A. con
 Prot. N. 42129 del 30/05/16

Registrato ad Arezzo
 il 31/05/2016
 al N. 3857 Serie 1T

le Province e dalla Città metropolitana;

d) che, pertanto, obiettivo della scissione è quello di procedere, nei termini stabiliti dalla citata normativa, alla costituzione di una nuova società che risponda ai requisiti stabiliti dalla normativa stessa e che, dunque, possa essere oggetto di subentro della Regione Toscana nelle quote di partecipazione detenute dalla Provincia;

e) che, ai fini di cui sopra, il progetto di scissione della società "AREZZO TELEMATICA S.P.A.", con allegate le "Norme per il Funzionamento della Società" beneficiaria che originerà dalla scissione e la descrizione degli elementi patrimoniali che saranno assegnati ad essa beneficiaria, è stato depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo, ove ha sede la società scindenda, in data 4 marzo 2016, protocollo n. 4874 ed ivi iscritto in data 7 marzo 2016, a norma degli artt. 2506 bis e 2501 ter del Codice Civile;

f) che il progetto di scissione è stato approvato dall'assemblea degli azionisti della società "AREZZO TELEMATICA S.P.A." con verbale ricevuto da me Notaio in data 8 marzo 2016 repertorio n. 22.671/15.151, registrato in Arezzo il 9 marzo 2016 al n. 1.738 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Arezzo in data 10 marzo 2016, protocollo n. 5.158 del 9 marzo 2016;

g) che il progetto di scissione prevedeva:

- la distribuzione del capitale della società beneficiaria tra i soci della società scissa nelle medesime proporzioni di loro partecipazione al capitale di quest'ultima, senza conguagli in denaro;
- di non operare sul capitale sociale della società scindenda, potendo la stessa affrontare l'operazione attingendo alle riserve disponibili di cui è dotata;
- la decorrenza degli effetti della scissione e l'imputazione al bilancio della società beneficiaria delle operazioni della società scissa, relativamente agli elementi patrimoniali attivi e passivi assegnati ad essa società beneficiaria, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese in cui verrà iscritta la società beneficiaria;

h) che la stessa assemblea degli azionisti del 8 marzo 2016 ha determinato che la società beneficiaria sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di n. 3 (tre) membri, che dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2016, indicati nelle persone dei signori:

- CHIANUCCI GABRIELE, nato in Arezzo il 9 dicembre 1953 ed ivi residente, via Lorenzetti n. 30, codice fiscale n. CHN GRL 53T09 A390V, Presidente;

- GALLORINI ROBERTA, nata in Arezzo il 2 gennaio 1967 e residente in Cortona, La Dogana n. 54/F, codice fiscale n. GLL RRT 67A42 A390T, Consigliere;

- NIBI MASSIMO, nato in Arezzo il 2 gennaio 1955 ed ivi residente, via Umbria n. 24, codice fiscale n. NBI MSM 55A02 A390N, Consigliere;

i) che gli elementi patrimoniali attivi e passivi assegnati alla società beneficiaria sono descritti nel progetto di scissione;

l) che nessun creditore ha fatto opposizione alla scissione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502 bis del Codice Civile. A tal proposito, la costituita signora GALLORINI ROBERTA mi esibisce il certificato rilasciato dal Tribunale di Firenze - Cancelleria Civile (che funge anche, a questi fini, da Cancelleria del Tribunale delle Imprese di Firenze), in data 12 maggio 2016 che, omessane la lettura per volontà della costituita e mio

consenso, si allega, in copia, al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante ed essenziale. La costituita signora GALLORINI ROBERTA, previamente ammonita da me Notaio e, quindi, consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara e conferma che nessuna opposizione avverso la presente scissione è stata da chiunque ed in qualsiasi forma presentata;

m) ai sensi del penultimo comma dell'art. 2501 quater del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 2506 ter del Codice Civile, la signora GALLORINI ROBERTA, nella su indicata qualità, dichiara che tra la data della delibera che ha deciso sulla scissione e la data odierna, non si sono verificate modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo.

Tanto premesso,

che forma parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il logico e giuridico presupposto, intendendo la parte addivenire in questo luogo e giorno alla effettiva scissione della società nei modi e nelle forme già deliberate in base al citato verbale assembleare, la comparente, nella qualità suddetta,

conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La società "AREZZO TELEMATICA S.P.A.", con sede in Arezzo, rappresentata come detto, col presente atto, attua la scissione di cui al verbale di assemblea in data 8 marzo 2016, sopra più volte citato, in conformità al progetto di scissione, anch'esso sopra indicato e, quindi, detta società "AREZZO TELEMATICA S.P.A.", con sede in Arezzo, si scinde e dà vita alla società "ARTEL ENERGIA S.r.l.", con sede in Arezzo, e ciò anche con le modalità di seguito riportate.

ARTICOLO 2

La scissione è attuata mediante assegnazione degli elementi patrimoniali indicati nel progetto di scissione alla società beneficiaria "ARTEL ENERGIA S.r.l.", con sede in Arezzo, che si costituisce con il presente atto.

ARTICOLO 3

La PROVINCIA DI AREZZO, con sede in Arezzo, piazza della Libertà n. 3, codice fiscale n. 80000610511, quale unica azionista della società scissa "AREZZO TELEMATICA S.P.A.", con sede in Arezzo, riceve partecipazioni nella società "ARTEL ENERGIA S.r.l." in proporzione alle azioni già vantate nella società scissa e, pertanto, parteciperà al capitale della nuova società - ammontante ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) - nella stessa identica misura in cui partecipa al capitale sociale della società scissa, senza conguaglio in denaro, e precisamente:

- "PROVINCIA DI AREZZO", per una partecipazione del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 4

La società beneficiaria "ARTEL ENERGIA S.r.l.", con sede in Arezzo, opera prevalentemente a supporto dei soci, nel rispetto della normativa in materia di "in house providing" ed ha per oggetto le seguenti attività:

- la Società ha finalità di interesse pubblico ed opera nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive adottate dalle Amministrazioni socie con le modalità da esse stesse concordate;

- la Società, nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive adottate

dalle Amministrazioni soci, svolge attività di supporto alle funzioni pubbliche di politica energetica ambientale degli Enti Pubblici soci, con particolare riguardo a:

= controllo degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento energetico, dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza ambientale, ai sensi delle leggi vigenti in materia;

= promozione dell'uso razionale dell'energia e dell'efficienza energetica;

= sviluppo di progetti in campo energetico;

= sostegno alle attività per l'efficienza del patrimonio edilizio e alla sua certificazione energetica;

= promozione e realizzazione di piani, di studi, analisi in campo energetico come supporto tecnico e scientifico ed amministrativo alle decisioni degli Enti Soci;

= sviluppo applicativi software e banche dati funzionali e connesse alle attività di cui sopra (come ad esempio, gestione informatica e telematica dei rapporti di controllo, creazione e gestione del catasto impianti termici, ecc.).

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonchè assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolare requisiti non posseduti dalla Società.

Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni pubblicistiche, conformandosi ai principi di pubblico interesse nella gestione dei pubblici servizi, nonchè alle specifiche normative settoriali che li disciplinano e alle disposizioni in materia di carta dei servizi pubblici. In particolare, le attività di natura finanziaria dovranno, comunque, risultare conformi anche alle specifiche del modello societario "in house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti di tempo in tempo;

e comunque l'esatto oggetto sociale è quello emergente dalle "Norme per il Funzionamento della Società" (Statuto) e di cui appresso.

ARTICOLO 5

La società "ARTEL ENERGIA S.r.l.", con sede in Arezzo, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di n. 3 (tre) membri, che durano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2016 e che vengono nominati nelle persone dei signori:

- CHIANUCCI GABRIELE, nato in Arezzo il 9 dicembre 1953 ed ivi residente, via Lorenzetti n. 30, codice fiscale n. CHN GRL 53T09 A390V, Presidente;

- GALLORINI ROBERTA, nata in Arezzo il 2 gennaio 1967 e residente in Cortona, La Dogana n. 54/F, codice fiscale n. GLL RRT 67A42 A390T, Consigliere;

- NIBI MASSIMO, nato in Arezzo il 2 gennaio 1955 ed ivi residente, via Um-

bria n. 24, codice fiscale n. NBI MSM 55A02 A390N, Consigliere; i quali devono trovarsi nelle condizioni volute e richieste dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 6

La società "ARTEL ENERGIA S.r.l.", costituita con il presente atto, è regolata, altresì, dai patti e dalle condizioni previsti dalle "Norme per il Funzionamento della Società" (Statuto) che si allegano al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante ed essenziale, previa lettura datane da me Notaio alla costituita.

ARTICOLO 7

Gli effetti della scissione decorrono dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese in cui verrà iscritta la società beneficiaria.

ARTICOLO 8

Attuata la scissione e prodottisi i suoi effetti vengono mantenute le rispettive cariche, fino alla normale scadenza, della società scissa.

ARTICOLO 9

Viene stabilito che alla società beneficiaria "ARTEL ENERGIA S.r.l.", con sede in Arezzo, venga assegnato, come meglio risultante dal progetto di scissione, il seguente patrimonio:

ELEMENTI DELL'ATTIVO:

- MOBILI D'UFFICIO	Euro	10.680,77
- MACCHINE ELETTRONICHE	Euro	19.014,42
- DISPONIBILITA' LIQUIDE	Euro	186.689,62
TOTALE ATTIVITA'	Euro	216.384,81

ELEMENTI DEL PASSIVO:

DEBITI PER TFR (RELATIVI A OTTO DIPENDENTI)

	Euro	136.763,76
ALTRI DEBITI VERSO DIPENDENTI (RELATIVI A OTTO DIPENDENTI)	Euro	46.536,26
FONDO AMM. MOBILI D'UFFICIO	Euro	10.363,77
FONDO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	Euro	12.721,02
TOTALE PASSIVITA'	Euro	206.384,81

e così per un netto patrimoniale totale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), da imputarsi al capitale della società beneficiaria, con precisazione che:

- alla società "ARTEL ENERGIA S.r.l." viene assegnato il ramo di azienda che si occupa prevalentemente di controllo caldaie, energia e produzione software, comprendente n. 8 (otto) lavoratori dipendenti (signori Anna Maria Grasso, Stefano Polvani, Alessandra Centi, Stefania Ceccatelli, Stefano Fannelli, Cristina Botti, Ilaria Felici e Alessia Brogi) e che per detti dipendenti è stata, a suo tempo, inviata alle Organizzazioni Sindacali comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 47, comma 1° della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed è stata già esperita apposita procedura sindacale;

- la società "ARTEL ENERGIA S.r.l." subentra, per effetto della qui operata scissione, nel contratto stipulato tra la PROVINCIA DI AREZZO ed "AR.TEL. S.P.A." in data 19 dicembre 2014, repertorio n. 2.145, con durata fino al 31 dicembre 2016, come modificato con contratto stipulato in data 30 dicembre 2015, repertorio n. 2.259, avente ad oggetto l'affidamento alla Società "in house" del servizio delle attività di verifica sugli impianti termici,

per la climatizzazione estiva ed invernale, esistenti sul territorio dei 36 (trentasei) Comuni della Provincia di Arezzo, ciascuno con popolazione inferiore ai 40.000 (quarantamila) abitanti;

- qualsiasi altro elemento attivo e/o passivo, di fornitura, di vendita, di appalto o subappalto, o altri in corso, senza eccezione alcuna, rimane nella sfera giuridica della società scindenda.

ARTICOLO 10

Ai soli fini dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, l'indirizzo ove è posta la sede della società "ARTEL ENERGIA S.r.l." è: Arezzo, via Spallanzani n. 23.

ARTICOLO 11

Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi della normativa tributaria vigente.

ARTICOLO 12

Le spese del presente atto e conseguenti, il cui importo globale approssimativo è di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero), cedono a carico della società beneficiaria.

Il rogito, contenuto in quattro fogli di carta, occupa pagine quattordici, questa compresa, scritto parte a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dalla costituita e da me Notaio, alle ore 16,30.

Io Notaio ho dato chiara lettura del presente atto alla costituita che, da me interpellata, mi dichiara di aver rinvenuto il tutto conforme alla sua volontà.

Firmato: ROBERTA GALLORINI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

"A"

23132

15439



TRIBUNALE PENALE E CIVILE DI FIRENZE
Tribunale delle Imprese
Cancelleria Civile

Il sottoscritto funzionario, visto il ruolo generale degli affari civili contenziosi,

CERTIFICA

Che alla data odierna non risulta iscritta a ruolo opposizione avverso la delibera di scissione della AREZZO TELEMATICA spa ABBREVIATO AR. TEL. SPA C. F. 00919560524 mediante trasferimento di parte del patrimonio nella società di nuova costituzione ARTEL ENERGIA srl con sede in Arezzo atto iscritto presso la CCIAA di Arezzo in data 10/03/2016.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi


Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Bolli e diritti pagati tramite modello F23.

Firenze 12/05/2016

Il Funzionario
Dott Susanna Martini

Susanna Martini



REGISTRO COMM. "B"
AL N. 23132
15439

**NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
(S T A T U T O)**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:
"ARTEL ENERGIA S.r.l."

Art. 2

SEDE

2.1 - La Società ha sede in Arezzo.

2.2 - Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3

OGGETTO

3.1 - La Società opera prevalentemente a supporto dei soci, nel rispetto della normativa in materia di "in house providing".

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la Società ha finalità di interesse pubblico ed opera nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive adottate dalle Amministrazioni socie con le modalità da esse stesse concordate;

- la Società, nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive adottate dalle Amministrazioni socie, svolge attività di supporto alle funzioni pubbliche di politica energetica ambientale degli Enti Pubblici soci, con particolare riguardo a:

= controllo degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento energetico, dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza ambientale, ai sensi delle leggi vigenti in materia;

= promozione dell'uso razionale dell'energia e dell'efficienza energetica;

= sviluppo di progetti in campo energetico;

= sostegno alle attività per l'efficienza del patrimonio edilizio e alla sua certificazione energetica;

= promozione e realizzazione di piani, di studi, analisi in campo energetico come supporto tecnico e scientifico ed amministrativo alle decisioni degli Enti Soci;

= sviluppo applicativi software e banche dati funzionali e connesse alle attività di cui sopra (come ad esempio, gestione informatica e telematica dei rapporti di controllo, creazione e gestione del catasto impianti termici, ecc.).

3.2 - Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonchè assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3.3 - Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolare requisiti non posseduti dalla Società.

3.4 - Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto

delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni pubblicistiche, conformandosi ai principi di pubblico interesse nella gestione dei pubblici servizi, nonché alle specifiche normative settoriali che li disciplinano e alle disposizioni in materia di carta dei servizi pubblici. In particolare, le attività di natura finanziaria dovranno, comunque, risultare conformi anche alle specifiche del modello societario "in house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti di tempo in tempo.

Art. 4

DURATA

4.1 - La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5

CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Art. 6

AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

6.3 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

6.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (in seguito indicato come "diritto di opzione"). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Art. 7

APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 - La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti

dalla vigente normativa.

Art. 8

RIMBORSO FINANZIAMENTI DEI SOCI

8.1 - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure, in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

9.1 - I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della Società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Ai fini della validità del trasferimento delle partecipazioni l'atto di cessione dovrà rivestire, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Senza l'osservanza di tali forme, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, ovvero nel Registro delle Imprese, ai sensi del disposto della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

La soppressione o la modifica della presente clausola potrà essere deliberata solo con decisione unanime dei soci.

9.2 - In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od oneroso - ovvero permuta - delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, ad eccezione del trasferimento a favore di altro socio, o coniuge o discendente in linea retta del socio.

9.3 - Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.

9.4 - I soci aventi diritto potranno, in ogni caso, esercitare la prelazione a parità di condizioni.

9.5 - In caso di trasferimento a titolo gratuito o qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

9.6 - Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese, ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

9.7 - Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelatori eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che

proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.8 - Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla Società.

9.9 - Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una Società socia della presente Società, ovvero, venga per qualsiasi causa (ivi compresa fusione e/o scissione) a mutare il controllo della Società socia.

In tale ipotesi, l'organo amministrativo della Società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente Società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate sopra, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto sopra.

Qualora la Società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente Società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della Società socia anche il costo dell'arbitratore.

9.10 - Il diritto di prelazione di cui ai commi precedenti è, altresì, escluso nel caso di trasferimenti tra fiduciante e Società fiduciaria e viceversa, ove la Società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto.

Art. 10

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

TITOLO III RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11 RECESSO

11.1 - Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

11.2 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.3 - Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.4 - I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

11.5 - L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

11.6 - In particolare, la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della Società, con facoltà di contrarre con sé medesimo ove rivesta, personalmente, anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

11.7 - Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la Società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

11.8 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

11.9 - L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca l'Assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

11.10 - Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

11.11 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.12 - Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima.

Art. 12 ESCLUSIONE

12.1 - L'esclusione del socio, opera nel caso indicato all'articolo 2466 c.c..

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13

MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

I soci decidono, altresì, sulle seguenti materie:

il compimento di atti di acquisto, alienazione e concessione dei diritti reali anche di godimento o di garanzia aventi ad oggetto beni immobili.

13.2 - Ogni socio ha diritto di partecipazione alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

13.3 - Sono, comunque, riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'eventuale nomina dei sindaci e del Collegio Sindacale e/o del Revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero, delle Norme per il funzionamento della Società;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 14

MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - NOMINA DEL DIRETTORE

14.1 - Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., ovvero, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 - Nondimeno, esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie in cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., ovvero, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 - In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

14.4 - L'Assemblea dei Soci può nominare, su proposta del Presidente, il Direttore.

14.5 - Il Direttore, sulla base dello Statuto, dei deliberati assembleari e degli indirizzi degli amministratori, gestisce l'attività tecnica ed amministrativa della Società, sovrintende al buon funzionamento della tecnostuttura di cui è capo, elabora, propone e realizza le soluzioni più idonee al perseguimento del fine sociale operando di concerto con gli amministratori.

E' tenuto a rendicontare la sua attività agli amministratori.

Rimane in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea dei soci.

14.6 - Sia in caso di consultazione scritta, sia in caso di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla Società del consenso dei soci alla decisione può

avvenire anche a mezzo fax.

14.7 - Le decisioni non adottate in Assemblea sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 15

DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

15.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o anche a mezzo telefax inviati ai soci rispettivamente all'indirizzo o al numero di fax notificato alla Società ed annotato nel libro dei soci, ovvero risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi del disposto di cui alla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

15.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del socio interpellato.

15.3 - Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

15.4 - La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della Società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16

DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

16.2 - Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

16.3 - La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della Società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 - L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata, telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente, all'indirizzo o numero di fax o indirizzo di posta elettronica notificato alla Società, ovvero, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi del disposto della Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Più esattamente l'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese, ovvero, che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero, può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

17.3 - L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17.4 - Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 primo comma, numero 2) c.c..

17.5 - La rappresentanza in Assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole Assemblee), a mezzo procura generale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 2 (due) soci.

17.6 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

17.7 - Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

17.8 - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.9 - L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

17.10 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano una maggioranza pari ad almeno la metà del capitale sociale.

17.11 - Si applica l'art. 2374 del Codice Civile.

17.12 - Il socio in mora nei versamenti non ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci e, quindi, non potrà neanche intervenire alle Assemblee o partecipare alle decisioni assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La partecipazione del socio in mora nei versamenti non deve essere computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo, pertanto, in tale ipotesi, l'Assemblea sarà validamente costituita e delibererà in base ai quorum indicati nel presente statuto calcolati al netto delle quote del socio in mora nei versamenti.

Art. 18

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

18.1 - Ferme restando le maggioranze di cui sopra, le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c..

18.2 - In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

18.3 - Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

18.4 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno

consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

18.5 - Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della Società, di cui all'art. 2482-bis secondo comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della Società prima dell'Assemblea perchè i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta in Assemblea.

18.6 - La riduzione del capitale di cui all'art. 2482-bis quarto comma c.c. può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che deve adottarla con metodo collegiale, o dall'Amministratore Unico.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 19

NOMINA - REVOCA - DURATA

19.1 - La Società è amministrata da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) amministratori nominati con decisione dei soci, ovvero da un unico amministratore.

19.2 - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito nell'atto di nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni; possono essere rieletti e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Art. 20

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 - Si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 21

POTERI

21.1 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto, in forza della legge, o del presente Statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Art. 22

FORME DI AMMINISTRAZIONE

22.1 - Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

22.2 - Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere affidata disgiuntamente oppure congiuntamente a più soggetti, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

22.3 - Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta, oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 c.c., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano. In caso di inattività, o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

22.4 - La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c. e, comunque, tutte le operazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., o da analoghe disposizioni di legge, sono in ogni caso di competenza dell'Amministratore Unico o degli amministratori riuniti in Consiglio di Amministrazione

anche nel caso di amministrazione affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente tra loro e le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione collegiale; a tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa congiuntamente.

Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 - Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente se non già nominati dai soci.

23.2 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

23.3 - Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14.6, 15 e 16; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

23.4 - Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

23.5 - L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza;

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

23.6 - L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

23.7 - Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

23.8 - La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole alla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

23.9 - Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

23.10 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24

AMMINISTRATORI DELEGATI

24.1 - Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art. 25

RAPPRESENTANZA

25.1 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice-Presidente;
- all'Amministratore delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò espressamente delegati con delibera del Consiglio stesso che potrà essere attribuita anche per singoli atti;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiunta ai sensi dell'art. 2257 c.c.;
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiunta ai sensi dell'art. 2258 c.c..

25.2 - L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

**TITOLO VI
CONTROLLI**

Art. 26

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1 - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidano di avvalersi di un Organo di Controllo o di revisione legale dei conti, la gestione societaria sarà controllata da un Organo nominato con decisione dei Soci tra quelli previsti e consentiti ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo nominato potrà essere monocratico o collegiale.

26.2 - L'Organo nominato esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I soci possono, altresì, decidere di nominare sia un organo di natura sindacale, sia un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

26.3 - Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 27

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

27.1 - In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 28

ESERCIZIO SOCIALE

28.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

BILANCIO

29.1 - Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

29.2 - Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 30

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

30.1 - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

30.2 - E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

RINVIO

31.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: ROBERTA GALLORINI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

